

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stata pubblicata una errata corrige. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, rimandando a un prossimo speciale l'approfondimento di alcuni aspetti.

| | |
|-------------|---|
| Articolo 24 | <p>Versamenti Irap</p> <p>Non sono dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;- la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all'articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. <p>La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p> |
|-------------|---|

Contributi a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.

Requisito soggettivo

Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019.

Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.

Esclusi dal contributo sono:

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
- soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir (soggetti del mondo finanziario);
- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 e 103/1993.

Requisito oggettivo

Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di

| | |
|--------------------|---|
| | <p>euro;</p> <p>c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.</p> <p>Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall'applicazione delle percentuali di cui sopra pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.000 euro per le persone fisiche e - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del Decreto e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011.</p> <p>L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.</p> <p>Modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p><u>Erogazione del contributo</u></p> <p>Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p> <p><u>Controlli</u></p> <p>Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati ex articolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si rende applicabile la disciplina di cui all'articolo 316-ter, c.p..</p> |
| <p>Articolo 26</p> | <p>Rafforzamento patrimoniale pmi</p> <p>Vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese.</p> <p>Sono escluse le società di cui all'articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative.</p> |

| | |
|-------------|--|
| Articolo 26 | <p>Le società devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <p>a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</p> <p>b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</p> <p>c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2030, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.</p> <p>Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20% che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</p> <p>L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.</p> <p>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>Inoltre, viene previsto che l'eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>L'agevolazione spetta all'investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici.</p> <p>Ammessi all'agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE.</p> <p>L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell'Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale.</p> <p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> |
|-------------|--|

Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, -società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese che rispettano i seguenti requisiti:

a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro;

d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;

e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000.

È riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

È fatto divieto, pena decadenza dall'agevolazione con obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali, di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Inoltre, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di

| | |
|--------------------|---|
| | <p>fruizione del credito d'imposta.</p> <p><u>Cumulo dei crediti di imposta</u></p> <p>I benefici di cui sopra si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p><u>Fondo patrimonio pmi</u></p> <p>Viene istituito un Fondo patrimonio pmi finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra il triplo dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi.</p> <p>Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, cod. civ. e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può, tuttavia, rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l'impegno di:</p> <p>a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</p> <p>b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</p> <p>c) fornire al gestore un rendiconto periodico.</p> <p>Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.</p> <p><u>Efficacia</u></p> <p>L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p> |
| <p>Articolo 28</p> | <p>Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</p> <p>Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p><u>Ambito soggettivo</u></p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi.</p> |

| | |
|-------------|---|
| Articolo 28 | <p>Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p> <p><u>Misura del credito</u></p> <p>Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p><u>Fruizione</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.</p> <p>Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Non si applicano le limitazioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e- all'articolo 34, L. 388/2000. <p>Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020.</p> <p><u>Efficacia</u></p> <p>Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.</p> |
|-------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| <p>Articolo 30</p> | <p>Riduzione oneri bollette elettriche</p> <p>L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</p> |
| <p>Articolo 33</p> | <p>Sottoscrizione e comunicazione dei contratti finanziari</p> <p>Viene previsto, per i contratti bancari conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 luglio 2020, che l'efficacia si ha anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.</p> <p>Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.</p> |
| <p>Articolo 38</p> | <p>Rafforzamento start up innovative</p> <p>Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «de minimis».</p> <p>Con un Decreto Misure, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono individuate modalità e condizioni.</p> <p>Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno al venture capital è integrato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012.</p> <p>Anche in questo caso, con Decreto Misure, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.</p> <p>Ai fini delle attività di R&S di cui all'articolo all'articolo1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, le start up innovative, di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricerca extra muros, sono equiparate alle Università e agli istituti di ricerca.</p> <p>Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese delle <i>start up</i> innovative è prorogato di 12 mesi.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| <p>Articolo 38</p> | <p><u>Regime agevolato per investimenti in <i>start up</i> innovative</u></p> <p>Con il nuovo articolo 29-<i>bis</i>, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all'agevolazione dell'articolo 29, è possibile detrarre dall'Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o più <i>start up</i> innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in <i>start up</i> innovative.</p> <p>L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell'investimento.</p> <p>La detrazione è concessa ai sensi degli aiuti <i>de minimis</i>.</p> <p>Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-<i>bis</i>, articolo 4, D.L. 3/2015.</p> <p>Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.</p> <p>Start up dell'intrattenimento digitale</p> <p>Presso il Mise viene istituito, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l'intrattenimento digitale denominato «<i>First Playable Fund</i>», con il fine di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.</p> <p>Si considerano come spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (<i>hardware</i>) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di <i>software</i> acquistate per la realizzazione dei prototipi. <p>In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.</p> <p>Sono ammessi ai contributi le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano sede legale nello Spazio economico europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso |
|--------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| | <p>di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;</p> <p>d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.</p> <p>L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda.</p> <p>Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.</p> |
| <p>Articolo 54</p> | <p>Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</p> <p>Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le CCIAA possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa.</p> <p>L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p>Sono previsti alcuni tetti di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare l'importo di 120.000 euro: - per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'importo massimo ammonta a 100.000 euro. Inoltre, per questo settore è specificatamente stabilito che gli aiuti non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato, nonché che per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. <p>Se un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.</p> |
| <p>Articolo 55</p> | <p>Garanzie sui prestiti alle imprese</p> <p>Viene previsto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, consistenti in garanzie, da concedere entro il 31 dicembre 2020, in riferimento sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio. Tali garanzie sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</p> <p>Per ogni singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), § i) e ii), della Comunicazione</p> <p>La durata della garanzia è limitata a un massimo di 6 anni.</p> |

| | |
|--------------------|--|
| <p>Articolo 56</p> | <p>Tassi di interesse agevolati per i prestiti</p> <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere l'erogazione sia di prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio alle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.</p> <p>I contratti di finanziamento devono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e limitati a un massimo di 6 anni. 4.</p> <p>Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.</p> <p>Questa forma di aiuto non si applica a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le pmi.</p> |
| <p>Articolo 57</p> | <p>Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19</p> <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti.</p> <p>Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> |
| <p>Articolo 59</p> | <p>Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19</p> <p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le CCIAA possono, a valere sulle proprie risorse, prevedere sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.</p> |
| <p>Articolo 84</p> | <p>Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>Il D.L. 34/2020, all'articolo 84, in primo luogo si occupa di prorogare le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020.</p> <p>In particolare, ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 27, D.L. 18/2020, professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p> <p>Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020</p> |

| | |
|-------------|---|
| Articolo 84 | <p>pari a 1.000 euro.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 28, D.L. 18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 29, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.</p> <p>In secondo luogo, l'articolo 84 riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno |
|-------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| | <p>un contributo mensile;</p> <p>d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Per poter beneficiare dell'indennità, tali lavoratori non devono, alla data di presentazione della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18, D.Lgs. 81/2015;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Inoltre si prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione), un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.</p> <p>Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa disponibile.</p> <p>Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020.</p> |
| <p>Articolo 90</p> | <p>Lavoro agile</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Inoltre si prevede, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, possa essere applicata dai datori di lavoro privati</p> |

| | |
|-------------|---|
| | <p>a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22, L. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail.</p> |
| Articolo 95 | <p>Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</p> <p>Mediante le risorse dirottate già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019, conseguentemente annullato, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; - dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; - apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; <p>sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. <p>L'importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.</p> |
| Articolo 98 | <p>Disposizioni in materia di lavoratori sportivi</p> <p>Nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per i mesi di aprile e maggio 2020, viene riconosciuta dalla società Sport e Salute Spa un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4/2019, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal presente Decreto.</p> |

Articolo 119 **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

Detrazione per interventi di efficientamento energetico

Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo.

Tale detrazione si applica nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La "nuova" percentuale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di cui ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e, comunque devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi aventi a oggetto impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazione per interventi antisismici e impianti fotovoltaici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio

2020 – 31 dicembre 2021. In questo caso è necessaria la asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico che procedono altresì, ad attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Viene, inoltre, previsto che in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir compete nella misura del 90%.

Non rientrano nell'agevolazione gli interventi su edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274/2003.

Detrazione per impianti fotovoltaici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% all'installazione di impianti fotovoltaici a condizione, tuttavia, che l'intervento sia effettuato in connessione a quelli antisismici o a quelli per il risparmio energetico di cui sopra.

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001.

Pari detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Detrazione ricariche veicoli elettrici

La detrazione di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene elevata al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

Immobili oggetto di intervento

Le agevolazioni competono per gli interventi realizzati su:

- condomini;

- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; tuttavia, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non spettano nel caso di edifici unifamiliari diversi da quello adibito

| | |
|---------------------|--|
| | <p>ad abitazione.</p> <p>Inoltre, le detrazioni competono quando gli interventi sono realizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituti autonomi case popolari (IACP): - enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “<i>in house providing</i>” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica; - cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. <p><u>Cessione del credito</u></p> <p>Vene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessione del credito d'imposta; - sconto dell'importo corrispondente alla detrazione in fattura. <p>A tal fine, il contribuente deve richiede il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.</p> <p>Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e - responsabili dei Caf. <p>I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020.</p> <p>I commi da 13 a 15 regolano le specifiche attestazioni che i tecnici debbono rilasciare e le connesse responsabilità; le spese per le certificazioni rientrano tra quelle agevolate.</p> |
| <p>Articolo 120</p> | <p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p> <p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p> <p>Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione a cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.</p> |
| <p>Articolo 121</p> | <p>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p> <p>Viene prevista la possibilità di optare, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:</p> <p>a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p> <p>b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>L'opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.</p> <p>I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.</p> <p>L'Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| <p>Articolo 122</p> | <p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19</p> <p>Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020; - credito d'imposta per locazione di immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020; - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020. <p>Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p> <p>La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.</p> |
| <p>Articolo 124</p> | <p>Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione Covid-19</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'introduzione alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-quater, la cessione di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, scontano l'aliquota Iva del 5%.</p> <p>Limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, le stesse sono esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| <p>Articolo 125</p> | <p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p>Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; - acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; - acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020.</p> |
| <p>Articolo 126</p> | <p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p> <p>I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6, D.L. 23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta sempre al 16 settembre 2020, il versamento delle ritenute d'acconto il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020. Anche in questo caso il versamento può avvenire o in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Vengono sempre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa degli adempimenti e della riscossione sospesi ex articolo 5, D.L. 9/2020, con contestuale versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre 2020.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| <p>Articolo 127</p> | <p>Proroga ripresa della riscossione</p> <p>Viene modificato il comma 4, articolo 61, D.L. 18/2020 prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta al 30 giugno 2020, il pagamento da parte di federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> |
| <p>Articolo 135</p> | <p>Giustizia tributaria e contributo unificato</p> <p>Per effetto del nuovo comma 1-bis, articolo 62, D.L. 18/2020, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'articolo 16, D.P.R. 115/2002, nonché del termine previsto dall'articolo 248, D.P.R. 115/2002 in materia di invito al pagamento del contributo unificato.</p> <p><u>Udienze a distanza</u></p> <p>Viene integralmente sostituito il comma 4, articolo 16, D.L. 119/2019, prevedendo l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'articolo 31, comma 2, D.Lgs. 546/1992.</p> <p>Con decreto Mef, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'AGID, sono individuate le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni Tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza.</p> <p>Inoltre, è previsto che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, possono disporre l'udienza a distanza e quindi autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto.</p> <p><u>Contributo unificato tributario</u></p> <p>In deroga alle regole ordinarie, per il solo anno 2020, il contributo unificato tributario sarà ripartito esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020.</p> |

| | |
|--------------|--|
| Articolo 137 | <p>Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni sociali</p> <p>Viene prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.</p> <p>Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell'11%.</p> |
| Articolo 147 | <p>Incremento limite annuo compensazione</p> <p>Per il solo 2020, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 è elevato a 1 milione di euro in ragione dei precedenti 700.000 euro.</p> |
| Articolo 149 | <p>Proroga versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta</p> <p>Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997; b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992; c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988, dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986; f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni. <p>Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili di cui sopra.</p> <p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| <p>Articolo 152</p> | <p>Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni</p> <p>A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53, D.Lgs. 446/1997.</p> |
| <p>Articolo 157</p> | <p>Termini di notifica degli atti</p> <p>In deroga a quanto previsto all'articolo 3, L. 212/2000, per evitare ingorghi nelle notifiche, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020, tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> <p>Medesima previsione per gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973; b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972; c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010; d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche; f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari <p>che saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> <p>Per tutti questi atti notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.</p> <p>I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 602/1973 sono prorogati di un anno relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972; b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20, Tuir; c) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. <p>Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di</p> |

| | |
|--------------|--|
| | applicazione. |
| Articolo 159 | <p>Ampliamenti soggetti che presentano il modello 730</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p> |
| Articolo 176 | <p>Tax credit vacanze</p> <p>Viene introdotto, per il solo periodo d'imposta 2020, il c.d. tax credit vacanze, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imprese turistico ricettive; - agriturismo; e - bed & breakfast <p>in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p>Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 euro per ogni nucleo familiare; - 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e - 150 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Il credito è riconosciuto a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. <p>Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</p> <p>Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere del Garante per la privacy sono definite le modalità applicative.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| <p>Articolo 186</p> | <p>Credito di imposta pubblicità</p> <p>Viene nuovamente modificato l'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con cui viene regolato il c.d.-<i>bonus</i> pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e - 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (Mlse: e nazionali) analogiche o digitali. <p>Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018.</p> <p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.</p> |
| <p>Articolo 190</p> | <p>Credito di imposta servizi digitali</p> <p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.</p> <p>Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, cod. civ..</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.</p> <p>Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020.</p> |

| | |
|--------------|--|
| Articolo 229 | <p>Bonus mobilità</p> <p>Viene modificato l'articolo 2, D.L. 111/2019 prevedendo che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis, D.L. 162/2019.</p> |
| Articolo 244 | <p>Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p> <p>Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e - dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. |
| Articolo 245 | <p>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</p> <p>Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1, D.L. 91/2017 i fruitori dell'incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; - 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. <p>Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, D.M. 174/2017; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), D.M. 174/2017. <p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione.</p> |
| Articolo 266 | <p>Entrata in vigore</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020</p> |

NON DOVUTI IL SALDO E PRIMO ACCONTO IRAP

L'articolo 24, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) introduce una importante agevolazione per le imprese e i professionisti, che consiste nella riduzione dell'importo dell'Irap che deve essere versata in occasione della prossima scadenza dichiarativa.

Lo "storno" Irap

Sotto il profilo soggettivo la disposizione interessa tanto i soggetti che esercitano attività di impresa, quanto gli esercenti arti e professioni, a patto che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) abbiano conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 di euro.

Il limite di 250.000.000 di euro deve essere verificato con riferimento ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa e ai compensi ex articolo 54, comma 1, Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali, ad esempio, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e gli interessi attivi. Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa.

Dal punto di vista operativo, l'agevolazione consiste:

- in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nell'esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell'acconto;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Pertanto, i soggetti che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- del saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;
- della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

Va evidenziato che il D.L. 34/2020 rende "non dovuto" il versamento del saldo Irap del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel contempo confermando che resta comunque dovuto il versamento dell'acconto riferito allo stesso periodo. In altre parole gli acconti 2019 versati lo scorso anno per il 2019 sono dovuti. Pertanto, se non sono stati versati tali acconti, questi possono essere recuperati dall'Agenzia.

Infine può osservarsi che, stando all'applicazione letterale del disposto normativo, fra i soggetti che maggiormente potranno trarre vantaggio dal beneficio in questione vi saranno le imprese che sono state costituite nel corso del 2019 le quali, infatti, non essendo tenute al versamento di acconti Irap per il loro primo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, sembrano potersi trovare nella condizione di fruire, di fatto, dell'azzeramento dell'imposta regionale dell'anno 2019 in quanto per intero ascrivibile al saldo.

In relazione all'esonero del versamento degli acconti 2020, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti. Infatti, il beneficio varia in funzione delle dimensioni del contribuente:

- coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell'articolo 58, D.L. 124/2019 (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell'imposta storica;
- chi non applica gli Isa, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un'agevolazione pari al 40% dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma si tratta di un vero e proprio abbuono; infatti, è stato espressamente previsto che l'importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Impatto in bilancio

Qualora il bilancio venga approvato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, occorre chiedersi se si debba alternativamente rilevare un minor accantonamento Irap in relazione al bilancio 2019, ovvero si debba rilevare una sopravvenienza attiva (non imponibile) nel 2020.

Il tema della contabilizzazione dello sconto Irap relativo al saldo 2019 non è ancora stato oggetto di analisi da parte dell'Oic, ma tra le 2 soluzioni proposte la prima pare quella maggiormente condivisibile (seppur vi sono elementi che giustifichino anche la seconda).

Evidentemente deve essere data una adeguata informativa in Nota integrativa circa le motivazioni della scelta effettuata in sede di redazione del bilancio d'esercizio.

D.L. RILANCIO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E TITOLARI DI REDDITO AGRARIO

Con l'articolo 25, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Legislatore ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d'impresa, di lavoro autonomo e che conseguono reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.

È bene precisare che, ancorché i parametri di calcolo siano ancorati a uno specifico mese di riferimento, si tratta di un contributo a fondo perduto che ha l'obiettivo di fornire un ristoro economico "*una tantum*" a chi ha subito le limitazioni e i danni derivanti da Coronavirus.

I requisiti per poter ottenere il contributo sono quindi i seguenti:

- essere in possesso di partita Iva;
- non aver conseguito ricavi, compensi (valore reddituale) di importo superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. Rilancio);

- aver avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi (valore Iva) nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di aprile 2019 di almeno un terzo (in percentuale del 33,33%).

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato sopra descritti, a coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare di quanti, essendosi costituiti dopo il 30 aprile 2019 non hanno il dato per poter eseguire il confronto. Più dubitativa appare invece la situazione di coloro che si sono costituiti tra il 1° gennaio e il 30 aprile: per questi, pur essendo presenti entrambi i dati per operare il confronto, la norma permette comunque l'accesso al contributo senza dover eseguire il calcolo. Non è ancora stato chiarito se questi soggetti, laddove il conteggio porti a determinare un contributo in misura eccedente ai minimi previsti, possano adottare il metodo del confronto.

Per la determinazione dell'importo del contributo – calcolato sulla differenza tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 (base di calcolo) sono previste aliquote diverse a seconda della entità dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (tendenzialmente il 2019 per coloro che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In particolare:

- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 e non superiori a 1 milione di euro;
- 10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e non superiori a 5 milioni di euro.

Laddove il conteggio produca risultati inferiori, o nel caso dei soggetti esonerati dalla verifica dello scostamento (si tratta dei soggetti costituiti dal 1° gennaio 2019), sono in ogni caso previsti importi minimi di contributo pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per le persone giuridiche.

Il contributo a fondo perduto non concorre né alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap, né al rapporto previsto dagli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (costi promiscui), Tuir.

Le esclusioni

Il contributo, invece, non spetta:

- ai professionisti (con o senza Cassa di previdenza autonoma) e ai lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto a percepire l'indennità mensile erogata dall'Inps per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica di richiesta del contributo.

La norma prevede che l'istanza per ottenere il contributo sia presentata in forma esclusivamente telematica all'Agenzia delle entrate con indicazione dei requisiti posti a base del calcolo.

L'istanza potrà essere alternativamente presentata:

- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario telematico a cui il contribuente conferisce specifico incarico.

L'istanza andrà presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia con un provvedimento direttoriale attuativo, ad oggi non ancora emanato.

Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente o postale intestato dal soggetto beneficiario e da questi precedentemente comunicato.

In caso di cessazione dell'attività successivamente alla percezione del contributo è previsto, in capo al firmatario dell'istanza telematica, l'obbligo di conservazione della documentazione contenente gli elementi per la determinazione del contributo stesso oltre che l'obbligo di esibizione a richiesta della medesima da parte degli organi verificatori.

Da ultima, ma non meno importante, la previsione recata dal comma 14 dell'articolo 25, Decreto Rilancio per cui nei casi di indebita percezione del contributo si applica la disposizione contenuta nell'articolo 316-ter, c.p. rubricato "*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*" la quale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (che sale da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri) o la sanzione amministrativa che va da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI NON ABITATIVE

L'articolo 28, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) introduce un nuovo credito d'imposta per le locazioni di immobili di imprese e professionisti; va segnalato che rispetto al precedente *bonus* contenuto nell'articolo 65, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), il nuovo credito d'imposta presenta molte e significative differenze.

Il nuovo credito d'imposta

L'articolo 28, D.L. 34/2020 introduce il nuovo *bonus* destinato ai locatari degli immobili commerciali, concesso potenzialmente per tre mensilità.

Il primo aspetto che occorre notare della nuova disposizione è la più ampia platea degli immobili che conferiscono il diritto a fruire del *bonus*: su ogni tipologia di immobile può infatti essere

calcolato il credito d'imposta, a patto che si tratti di un immobile diverso da quelli a destinazione abitativa. Il bonus quindi spetterà non solo ai negozi, ma anche ad uffici, capannoni, magazzini, laboratori artigianali, etc..

L'immobile può essere impiegato per qualunque tipo di attività economica, posto che la norma fa riferimento all'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta interessa, oltre alle imprese, anche i lavoratori autonomi, così come gli enti non commerciali per gli immobili impiegati nell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta, oltre alle locazioni strettamente intese, interessa anche altre fattispecie contrattuali: infatti, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta il credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni pagati.

Si segnala che il bonus compete anche in relazione ai canoni di locazione finanziaria.

Sono poi agevolabili anche i canoni di concessione, aspetto che interessa particolarmente attività che conducono gli impianti sportivi di proprietà pubblica (si pensi, ad esempio, ai complessi natatori e simili).

Per fruire del beneficio è necessario che i canoni siano stati pagati.

I vincoli

Un punto importante da verificare riguarda un doppio requisito, la verifica dimensionale e la contrazione di fatturato:

- per la possibilità di beneficiare del *bonus ex* D.L. 34/2020 è infatti richiesto che il locatario presenti ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; questo vale ad eccezione delle strutture ricettive, che possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal monte ricavi dichiarato nello scorso periodo d'imposta;
- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La fruizione del *bonus*

Ad accomunare i 2 *bonus* va registrata la necessità che il canone sia stato pagato: mentre nel precedente *bonus* la necessità di pagamento del canone era stata imposta dall'Agenzia con al circolare n. 8/E/2020, nel presente *bonus* è la stessa norma a riconoscere il credito d'imposta solo con riferimento ai canoni che siano stati effettivamente pagati.

Il fatto che la norma di riferisca a un "importo versato nel periodo d'imposta 2020" sembra consentire la spettanza del credito anche ove i canoni (riferiti alle mensilità agevolate) avvenga successivamente rispetto alla scadenza contrattuale, purché il pagamento avvenga entro il 31 dicembre 2020 (facendo riferimento a soggetti per con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Tale vincolo non si legge nel chiarimento proposto dall'Agenzia per il *bonus* recato dal D.L.

18/2020, nel qual caso potrebbe essere agevolabile il canone di marzo anche se pagato nel 2021. La questione non è trascurabile, considerando il fatto che molti conduttori hanno chiesto ai locatori moratorie nel pagamento dei canoni di locazione, per cui non è remota l'ipotesi per cui detti canoni potranno essere pagati il prossimo anno.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (quindi nel modello Redditi 2021 per il periodo d'imposta 2020), ovvero in compensazione tramite modello F24 (occorrerà capire se sarà utilizzabile il codice tributo approvato per il credito d'imposta ex D.L. 18/2020, ovvero, come più probabile, ne sarà approvato uno specifico).

Da rammentare che il credito d'imposta introdotto dal D.L. 34/2020 non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dal D.L. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute. Evidentemente la sovrapposizione potrebbe verificarsi con riferimento al canone del mese di marzo; per tale mensilità il bonus può spettare solo con riferimento ad uno dei due provvedimenti.

Entrambi i crediti d'imposta richiamati possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari di tali crediti d'imposta (ma lo stesso è previsto anche per i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex articolo 120, nonché per quello riguardante la sanificazione e l'acquisto di DPI ex articolo 125), in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione; tale credito deve essere usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Tale opportunità non è però immediatamente utilizzabile, in quanto occorre attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale verranno definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

| Il confronto tra i <i>bonus</i> per le locazioni | | |
|--|---------------------------|---|
| | Articolo 65, D.L. 18/2020 | Articolo 28, D.L. 34/2020 |
| Ammontare <i>bonus</i> | 60% canone pagato | 60% canone pagato |
| Aspetto soggettivo | Imprese | Imprese, professionisti e ENC (anche per attività istituzionale) |
| Requisito dimensionale | NO | Ricavi 2019 max 5 milioni (eccezione alberghi) |
| Tipologia immobile | C/1 | Qualunque (purché non abitativo) |
| Fattispecie contratto | Locazioni | Locazioni, <i>leasing</i> , contratti di servizi, affitto azienda e concessioni |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| Mesi di fruizione | ➔ | Marzo | Marzo aprile maggio (aprile maggio giugno per attività stagionali) |
| Requisito | ➔ | soggetti diversi da allegato 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020 | Riduzione fatturato mensile almeno 50% rispetto all'anno precedente |

I CREDITI DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO, SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120, D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

La *ratio* dell'introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell'Allegato 1 all'articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

[Allegato 1 all'articolo 120, D.L. 34/2020](#)

| Codice | Descrizione |
|--------|--------------------------|
| 551000 | Alberghi |
| 552010 | Villaggi turistici |
| 552020 | Ostelli della gioventù |
| 552030 | Rifugi di montagna |
| 552040 | Colonie marine e montane |

| | |
|--------|--|
| 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i> |
| 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i> |
| 559010 | Gestione di vagoni letto |
| 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
| 561011 | Ristorazione con somministrazione |
| 561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 561030 | Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 | Ristorazione ambulante |
| 561050 | Ristorazione su treni e navi |
| 562100 | <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i> |
| 562910 | Mense |
| 562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 591400 | Attività di proiezione cinematografica |
| 791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
| 791200 | Attività dei tour operator |
| 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
| 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca |
| 799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
| 823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 900101 | Attività nel campo della recitazione |
| 900109 | Atre rappresentazioni artistiche |
| 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 900202 | Attività nel campo della regia |
| 900209 | Atre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 910100 | Attività di biblioteche ed archivi |
| 910200 | Attività di musei |
| 210300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
| 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
| 960420 | Stabilimenti termali |

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

L'articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI contenute nel "Decreto Cura Italia" e nel "Decreto Liquidità" (nello specifico sono abrogati l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

La cessione dei crediti d'imposta a banche e intermediari finanziari

In luogo dell'utilizzo diretto, l'articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti di imposta "cedibili" vi sono anche quello per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l'acquisto di DPI. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito.

GLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI E LA TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI "ORDINARIE" IN CREDITO DI IMPOSTA

Gli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020 ("Decreto Crescita") hanno rivoluzionato il sistema delle agevolazioni per gli interventi sostenuti sugli immobili che danno diritto alle detrazioni Irpef (e in taluni casi Ires). La *ratio* normativa consta principalmente nella facoltà da parte del soggetto beneficiario di accordarsi con il fornitore esecutore delle opere e nel "trasformare" la detrazione spettante in un credito di imposta, che potrà essere ceduto, diversamente dal passato, anche agli istituti di credito.

Gli interventi che possono fruire della nuova detrazione al 110%

L'articolo 119, D.L. 34/2020 si applica agli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale del beneficiario;
- dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti aventi le stesse finalità, per interventi su immobili di loro proprietà gestiti per conto dei comuni e adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Non possono pertanto fruire delle detrazioni maggiorate al 110% le imprese e gli esercenti arti e professioni.

Il bonus del 110% per alcune tipologie di interventi energetici

In primo luogo, l'articolo 119, D.L. 34/2020 ha innalzato al 110% l'aliquota della detrazione Irpef fruibile e ha ridotto da 10 a 5 anni l'arco temporale in cui recuperare l'agevolazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 inerenti:

- a) gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- b) gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);
- c) gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la soglia massima delle spese non deve essere superiore a 30.000 euro).

Per beneficiare della detrazione "maggiorata" al 110% gli interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio, o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato.

Se congiuntamente ad uno dei tre interventi agevolabili citati che fruiscono della detrazione Irpef del 110% è effettuato un intervento di riqualificazione energetica (per il quale spetterebbe in via ordinaria la detrazione Irpef ai sensi dell'articolo 14, D.L. 63/2013), anche quest'ultimo può godere della maggiore agevolazione del 110% delle spese sostenute nella soglia consentita per ciascuna tipologia di intervento di efficientamento.

[Il bonus del 110% per gli interventi antisismici](#)

L'articolo 119, D.L. 34/2020 ha elevato al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16, D.L. 63/2013.

L'agevolazione fiscale denominata "*Sisma Bonus*" può essere fruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive; in particolare, l'articolo 16, D.L. 63/2013 prevede:

- comma 1-*bis* e comma 1-*ter*: detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 fruibile in 5 rate annuali di pari importo per interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), Tuir effettuati su abitazioni ed edifici produttivi in zone di rischio sismico 1, 2 o 3;
- comma 1-*quater* e comma 1-*quinqies*: qualora dalla realizzazione dell'intervento antisismico derivi una riduzione del rischio sismico ad una classe di rischio inferiore ovvero a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura maggiorata tra il 70% e l'85% a seconda della tipologia di immobile (edificio autonomo o condominio) su cui sono effettuati gli interventi;
- comma 1-*septies*: qualora gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, D.L. 63/2013 siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del comma 1-*quater* spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare.

In caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione per intervento antisismico a una impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, viene previsto che la detrazione normata dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera f)-*bis*, Tuir relativa al pagamento di premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, spetti nella misura del 90% del premio pagato.

[Il bonus del 110% per installazione di impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo](#)

Nel caso in cui, congiuntamente ad un intervento di efficientamento energetico o antisismico che fruisca della detrazione maggiorata del 110%, siano effettuati anche i seguenti interventi, gli stessi possono fruire della detrazione con la stessa aliquota maggiorata:

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica può fruire della detrazione del 110% fino a un ammontare di spese non superiore a 48.000 euro, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro

per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici previsti per la stessa tipologia di investimento;

- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 può fruire detrazione del 110%, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.

L'opzione per formalizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito del bonus del 110%

Le modalità operative per trasformare la detrazione fruibile con, alternativamente, un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero un credito di imposta saranno approvate da parte dell'Agenzia delle entrate entro fine giugno. La norma anticipa che a tali fini sarà necessario:

- per gli interventi energetici, avere l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e la congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi antisismici, avere l'asseverazione da parte del professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e l'attestazione della congruità delle spese sostenute.

In ogni caso, sarà necessario anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997. Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute anche per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per il rilascio del visto di conformità.

La trasformazione delle detrazioni "ordinarie" in sconto in fattura o in credito di imposta cedibile

L'articolo 121, D.L. 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi sugli immobili possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le spese interessate da questa nuova possibilità (che richiede in ogni caso sempre un accordo con il fornitore esecutore delle opere) sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b), Tuir;
- interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;

- interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), Tuir e di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.

In passato, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione era prevista esclusivamente per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (solo nei confronti di soggetti terzi, quali fornitori, e non a favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari). Da oggi in poi vengono agevolati sia gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 50%) sia gli interventi di efficientamento energetico (detrazione Irpef/Ires del 50%/65%) sia il sisma *bonus*. La nuova possibilità introdotta dall'articolo 121 riguarda anche le imprese (diversamente dal bonus del 110% di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020) per le tipologie di interventi per i quali avrebbero fruito ordinariamente della detrazione dall'imposta lorda.

In particolare, pertanto, viene per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento la possibilità di trasformare la detrazione Irpef/Ires per tutti gli interventi sugli immobili (con eccezione del *bonus Verde*) in un credito di imposta che potrà essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione originaria. Il credito di imposta, inoltre, potrà essere ceduto non solo ai fornitori o a terzi ma anche a istituti di credito ed altri intermediari finanziari. L'eventuale utilizzo diretto sarà consentito esclusivamente nel modello F24, senza possibilità di richiedere il rimborso. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno definirà le modalità attuative per l'esercizio di entrambe le opzioni (contributo sotto forma di sconto o trasformazione della detrazione in credito di imposta).

L'ULTERIORE RINVIO DEI VERSAMENTI A SETTEMBRE

Gli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio dispongono ulteriori differimenti delle scadenze dei versamenti gli rinviati per effetto dei precedenti decreti varati a seguito dell'emergenza Covid-19.

L'intervento appare più uniforme rispetto ai precedenti, in quanto è stato scelto di concentrare tutte le scadenze alla data del 16 settembre 2020, consentendo la possibilità:

- di provvedere in unica soluzione;
- ovvero di prescegliere il frazionamento in 4 rate costanti, di pari importo, di cui la prima dovuta

nel mese di settembre.

A seguire, si dettagliano le scadenze oggetto della proroga e alcune considerazioni.

I versamenti ulteriormente differiti

Appare davvero ampia la casistica di adempimenti oggetto di slittamento. Al fini di una migliore comprensione, si presenta il seguente elenco:

- 1) versamenti fiscali in genere, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 2) versamenti dei contributi Inps e Inail, scadenti nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgrundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò (precedente scadenza 1° maggio 2020);
- 3) versamenti a titolo di Iva, originariamente scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 4) versamenti a titolo di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di marzo e aprile, dovuti da soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi per effetto delle chiusure, quali turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, assistenza, trasporti e simili (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 5) versamenti Iva scadenti nel mese di marzo 2020, dovuti dai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (precedente scadenza 31 maggio 2020);
- 6) versamenti Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 7) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (anche per addizionali), contributi Inps e Inail, originariamente scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo 2019, che abbiano subito una contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% per ciascuno dei due mesi del 2020, rispetto allo stesso mese del 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 8) versamenti dell'Iva scadenti nel mese di aprile e maggio 2020, dovuti da imprese e lavoratori autonomi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito un decremento del fatturato e/o dei corrispettivi di almeno il 33% in aprile e maggio 2020, rispetto a ciascun mese del precedente anno 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);

- 9) versamenti a titolo di Iva, ritenute su reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa o di lavoro autonomo successivamente al 31 marzo 2019 (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 10) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (precedente scadenza 30 giugno 2020);
- 11) versamenti a titolo di Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nel mese di giugno 2020, dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive professionistiche o dilettantistiche (scadenza in precedenza non prorogata);
- 12) versamenti a titolo di ritenute sul reddito di lavoro dipendente e assimilato (comprese le addizionali), contributi Inps e Inail, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti dagli enti non commerciali, da quelli del terzo settore e dagli enti religiosi civilisticamente riconosciuti e che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime di impresa (precedente scadenza 30 giugno 2020).

Settore florovivaistico

Il D.L. 18/2020 ha introdotto un differimento al 31 luglio 2020 (in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di luglio) per i versamenti delle ritenute e addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi Inps e Inail scadenti tra il 30 aprile e il 15 luglio 2020, oltre che per l'Iva scadente nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

Tale scadenza non pare essere stata ufficialmente prorogata a settembre, con la conseguenza che sarà necessario attendere eventuali chiarimenti al riguardo.

I versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi e ai tributi locali

Si segnala che, al momento, nessun rinvio è stato approntato per la scadenza delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (in scadenza il 30 giugno) né per i tributi locali, quali l'IMU.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta